

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA

si RICORRE

Nell'interesse dell':

AVV.TO GRAZIA NANIA, nata a Cinquefrondi (RC) il 03/09/1992, e residente a Bagnara Calabra (RC) alla Via Vittorio Emanuele II n° 7 C.F. NNAGRZ92P43C710B rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato, depositata con modalità telematica unitamente al presente atto, dall'Avv.to Giuseppe Rosanova (c.f. RSNNGPP88A30C129X) con domicilio legale eletto in Lettere (Na) alla Via Conserve n. 20, pec: giuseppe.rosanova@forotorre.it; fax: 0818021709;

Ricorrente

Contro:

- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, (C.F. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, l.r.p.t.; con sede in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370 –00187, all'indirizzo pec: attigiudiziaripcm@pec.governo.it, estratto dal Registro PP.AA.;
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, in persona del l.r.p.t., con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 116 –00186, all'indirizzo pec: protocollo_dfp@mailbox.governo.it, estratto dal Registro PP.AA.;
- MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, C.F. 80188230587, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 116 – 00186, all'indirizzo pec: protocollo_dfp@mailbox.governo.it, estratto dal Registro PP.AA.;

- **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, C.F. 80184430587, in persona del Ministro p.t.,

con sede in Roma, Via Arenula 70 – 00186 all'indirizzo pec

gabinetto.ministro@giustiziacert.it, estratto dal Registro PP.AA.;

- **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, C.F. 80415740580, in

persona del Ministro p.t., con sede in Roma, Via XX Settembre, 97 – 00187,

all'indirizzo pec *attigiudiziari.mef@pec.mef.gov.it*, estratto dal registro PP.AA.;

- **MINISTERO DELL'INTERNO**, C.F. 97149560589, in persona del Ministro p.t.,

con sede in Roma, Palazzo del Viminale – 00184, all'indirizzo pec

mininterno.attigiudiziari@pec.interno.it; estratto dal registro PP.AA.;

- **COMMISSIONE INTERMINISTERIALE RIPAM**, C.F. 80048080636, in persona del

l.r.p.t.; indirizzo pec: *protocollo@pec.formez.it* - *ripam@pec.governo.it*;

- **COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO**, in persona del l.r.p.t.;

- **FORMEZ PA, CENTRO SERVIZI ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER**

L'AMMODERNAMENTO DELLE PA, C.F. 80048080636, in persona del l.r.p.t.;

indirizzo pec risultante da pubblico elenco IPA: *protocollo@pec.formez.it*-

concorsi@pec.formez.it;

tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.

80224030587) presso i cui Uffici domiciliario in Roma, via dei Portoghesi 12; pec

risultante da REGINDE: *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it* -

roma@mailcert.avvocaturastato.it;

Resistenti

PAPARATTI MASSIMO (C.F. PPRMSM66E0611224-A) in proprio e nella qualità di candidato

collocato alla posizione n. 30, con punti n. 34,00 della graduatoria dei vincitori ed

idonei, presso il Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria con indirizzo

pec *paparattimassimo@pec.giuffre.it* risultante da elenco pubblico INI-pec;

Controinteressato

RODIO RAFFAELE (C.F. RDORFL82A11C351W) in proprio e nella qualità di candidato collocato alla posizione n. 76, con punti n. 29,625 della graduatoria dei vincitori e idonei formata a seguito dello scorrimento del 27 giugno 2024, presso il Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria con indirizzo pec *raffaele.rodio@avvocatirc.legalmail.it* risultante da elenco pubblico INI-pec;

Controinteressato

TARSIA FRANCESCO (C.F. TRSFNC91M06C710Q) in proprio e nella qualità di candidata collocata alla posizione n. 79, con punti n. 28,225 della graduatoria dei vincitori ed idonei, presso il Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria, con indirizzo pec *fratarsia@pec.it* risultante da elenco pubblico INI-pec;

Controinteressato

Indice

- *Oggetto della domanda*

- *Esposizione sommaria dei fatti*

1. *Breve Sintesi*

2. *alcuni rilevanti fatti di causa*

- *Motivi di diritto*

- *Conclusioni*

INDICAZIONE DELL'OGGETTO DELLA DOMANDA (ART. 40, LETTERA A DEL CPA)

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA

1) Delle graduatorie dei vincitori ed idonei, Codice RC – Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria n° 91 unità resa pubblica in data 14 giugno

2024, relativa al concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di n.

3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di

Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero

della Giustizia, pubblicata sul portale inPA nel rispetto del DPR 82/2023, in

relazione all'omessa previsione tra gli idonei vincitori della ricorrente Grazia Nania

con punteggio utile di **30,125**;

2) Delle graduatorie distrettuali degli idonei non vincitori nella parte in cui:

Avviso di comunicazione, comparso sul sito istituzionale di parte

resistente, del 14 giugno 2024, nel quale si evince la definitiva approvazione della

graduatoria sub 1);

3) Avviso di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia

del 19 giugno 2024, in relazione alla graduatoria degli idonei-vincitori, quale

Provvedimento di assunzione con elenchi dei vincitori e indirizzi di convocazione

per la scelta della sede – *collegamento online* **Provvedimento 17 giugno 2024** (prot.

m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID), con il quale veniva disposta l'assunzione,

a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, nel profilo di Addetto per

l'Ufficio del processo, Area Funzionari, di n. 3.840 candidati dichiarati vincitori;

4) Del Provvedimento del 27 giugno 2024 – Concorso pubblico, per titoli ed

esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità

di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto

all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della

Giustizia – **Scorrimento - Assunzione vincitori**, - *collegamento online* **P.D.G. prot. n.**

prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, con il quale è stato disposto lo

scorrimento delle graduatorie di merito ancora capienti, nel limite dei posti

effettivamente disponibili, anche in riferimento alla graduatoria dei

vincitori ed idonei, Codice RC – Distretto della Corte di Appello di Reggio

Calabria resa pubblica in pari data 27 giugno 2024 di interesse della ricorrente, pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia, in relazione alla necessità di colmare, attraverso la tecnica dello scorrimento, le vacanze provocate dalla parziale mancata immissione in ruolo dei primi soggetti ritenuti vincitori e già impugnata. Il tutto in relazione all'omessa previsione tra gli idonei vincitori, anche in questa seconda sede, della ricorrente **Grazia Nania, titolare del punteggio utile di 30,125;**

5) Della nota del 11 giugno 2024 ore 14:59 della Segreteria della Commissione, comunicata a mezzo *pec* alla ricorrente, in relazione all'apposita richiesta di deposito dell'attestato sul conseguimento del servizio civile, già indicata nella domanda di partecipazione alla pagina 5 con cui veniva sottolineato il conseguimento *qualifica* in data 15 settembre 2021;

6) Del presupposto bando di concorso pubblico, al concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di n. 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia e, specificatamente gli articoli 1, 6, 7, 8 e 9, dai quali si evince la condizione di riservataria (servizio civile), la titolarità del diritto di preferenza (per avere una figlia minore) e il diritto ad ottenere, al pari di ogni candidato che abbia conseguito il diploma di laurea *a ciclo unico*, nei 7 anni precedenti la pubblicazione del bando, un punteggio aggiuntivo addirittura raddoppiato, ed integrato da ulteriori 2,00 punti, che tiene conto del voto e delle tempistiche di conseguimento e di ulteriori 3,00 pt. per l'abilitazione alla professione forense;

7) di tutti i verbali/atti della Commissione, ancorché non conosciuti, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta e di quelli attinenti la valutazione sui titoli dei ricorrenti, nella parte in cui la Commissione giudicatrice non assegna alla stessa i punteggi integrativi di 6,00 pt. e 2 pt.;

8) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere l'interesse della ricorrente, ivi compresi i provvedimenti di assegnazione della sede ed i contratti di lavoro medio tempore stipulati, nonché tutti i provvedimenti di scelta ed assegnazione sede su base volontaria;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, nella graduatoria finale rettificata del concorso *de quo*, secondo le considerazioni di fatto e di diritto sviluppate nel ricorso.

PER LA CONDANNA EX ART. 30 CPA DELLE AMMIN. INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli e per la prova scritta, conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini della relativa inclusione, anche in sovrannumero, nella spettante posizione della graduatoria finale rettificata del concorso *de quo*.

ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI (ART. 40, LETTERA C DEL CPA)

1. BREVE SINTESI

a. L'odierna ricorrente ha partecipato alla procedura selettiva, per titoli ed esami, relativa all'assunzione del ruolo di Funzionario presso il Ministero della Giustizia

con mansione - ufficio per il processo - nel distretto di Corte di appello di **Reggio**

Calabria.

Ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza secondo il *nuovo ordinamento* (LMG/01) in data 25 luglio 2017 presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria, ovvero nei sette anni precedenti la pubblicazione del bando e, ai fini della richiamata procedura concorsuale e per la presentazione della domanda di partecipazione ne ha, tenendo conto delle indicazioni del bando e della procedura guidata, *regolarmente* dichiarato la titolarità, inserendo l'indicazione del titolo di studio ed il relativo punteggio nell'allegata domanda (Codice UT4BCTK67G - **All.1**), nella considerazione che la stessa gode della duplice funzione di requisito di accesso alla medesima procedura e titolo ulteriormente valutabile per la determinazione del punteggio finale nella graduatoria di merito.

Pertanto, ha correttamente indicato (pag. 5 dell'Allegata domanda), al fine di ottenere l'aggiuntivo punteggio di 3,00, nel rispetto dell'art. 6 comma 3 lettera c del Bando di concorso, il conseguimento dell'**abilitazione** alla professione forense nel Distretto di Reggio Calabria in data 12 novembre 2020.

Allo stato, la ricorrente è titolare del *diritto di preferenza* per avere *figli a carico* e del diritto alla **riserva** per aver svolto il servizio civile.

Per quanto riguarda il *servizio civile* e, dunque, la posizione di **riservataria**, ha correttamente presentato apposita istanza con deposito materiale del titolo, già dichiarato in domanda, in data 9 giugno 2024 (ovvero prima della formazione della graduatoria di merito), superata perché **ritenuta integrativa della domanda**.

2. ALCUNI RILEVANTI FATTI DI CAUSA

b. Dopo questa breve sintesi, che dovrebbe già chiarire gli esatti confini della vicenda, i quali si riverberano inevitabilmente sui motivi di illegittimità alla base del ricorso, l'esposizione delle circostanze di fatto e dei motivi di ricorso impongono di chiarire, brevemente, la dinamica fattuale e procedimentale che ha riguardato la partecipazione concorsuale della ricorrente.

Il procedimento si compone di una serie di atti, la cui elencazione è presente sul *portale di reclutamento inPA*, i quali hanno l'epifania nell'indizione del concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di n. 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza - fascia economica F1, con profilo di addetto all'Ufficio del Processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia (**All.2.**).

La Presidenza del Consiglio ha adottato un criterio di *ripartizione territoriale* dei posti messi a concorso, così distribuendoli tra i vari Distretti di Corte di Appello, tra cui rientra anche quello con **Codice RC** – *Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria - novantuno unità (di cui dodici riservate ai candidati in possesso delle lauree in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati)*, oggetto di interesse e partecipazione della ricorrente.

La dinamica introdotta dalla *lex specialis* prevede, all'art. 1 comma 2, la presentazione, in via telematica, da parte di ogni candidato della domanda di partecipazione che, al netto degli elementi essenziali in essa presenti, deve indicare, come in effetti è stato fatto dalla ricorrente, tra gli altri il *codice* della sede di concorso a cui si intende partecipare e i titoli in possesso.

Orbene, la ricorrente con la domanda del 8 aprile 2024 ha optato per il territorio di Reggio Calabria tenendo conto, altresì, del luogo di residenza propria e della

propria famiglia, oltre allo *status* di madre di una bimba di 14 mesi che richiede

attenzioni particolari, proprio in ragione della tenerissima età.

c. Seguiva, in data 30.04.2024, con Delibera n. 20/2024 la Nomina dei componenti

della commissione e della sottocommissione d'esame, e nella successiva data del

17 maggio 2024, l'avviso di convocazione dei partecipanti e il calendario della

prova scritta (**A11.3**).

L'Avvocato Nania partecipava alla prova scritta conseguendo (secondo l'estratto

compito con codice NNAGRZ92P43C710B che si allega) quale risultato quello di **prova**

superata con il valido punteggio di **22,125** così *scavalcando*, in una posizione non

trascurabile, la soglia minima di accesso fissata nel punteggio di **21/30** dall'art. 1

comma 2 della Legge di concorso.

d. Il compito scritto, redatto dalla ricorrente, individua sulle 40 domande proposte

dalla Commissione di gara la soglia di 33 risposte corrette e 7 errate, senza nessuna

risposta omessa.

e. Siffatto punteggio, per come dichiarato dalla stessa candidata doveva essere

integrato con altri **3,00** punti per aver essa ricorrente conseguito il titolo di laurea

in giurisprudenza, con voto di 102, nei sette anni precedenti alla presentazione

della domanda (25 luglio 2017 data di conseguimento titolo e 8 aprile 2024 data di

presentazione della domanda).

Difatti, alle pagine 4 e 5 della stessa domanda di partecipazione alla prova

concorsuale si evince che, *per tabulas*, l'Avvocato Nania ha conseguito il titolo di

laurea "magistrale" (LMG/01) in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi

Mediterranea di Reggio Calabria, in data 25/07/2017 con la votazione finale di

102/110.

In applicazione dell'art. 6 dell'allegato Bando al comma 3 si prevede l'assegnazione del punteggio aggiuntivo di 1,50 per il voto di laurea 102/110 e un punteggio aggiuntivo **raddoppiato** qualora *il titolo di studio per l'accesso sia **stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione** al presente bando ovvero dal termine ultimo previsto per il conseguimento del titolo ai fini della partecipazione, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati.*

Pertanto, il punteggio frutto dell'addizione tra quello conseguito nella redazione della prova scritta e quello derivante dal *merito* di laurea risulta pari a **25,125**.

f. Il relativo punteggio doveva essere ulteriormente integrato, ai sensi dell'art.6 comma 3 lettera c del Bando di altri 3,00 punti per aver conseguito l'*abilitazione alla professione di avvocato*. Difatti, come si evince dalla domanda, alla pagina 5 la ricorrente aveva, correttamente, indicato il conseguimento del titolo forense in data 12/11/2020 presso l'omonimo Distretto giudiziario di Reggio Calabria.

Per effetto di questa ulteriore aggiunta, l'Avv.to Nania, con il punteggio di **28,125** doveva essere collocata nella graduatoria degli **idonei-vincitori** alla posizione n. 80 (a pari merito con altra candidata), così conseguendo il ruolo ministeriale adito.

Rappresenta un dato certo ed evidente che già nella graduatoria di merito degli idonei-vincitori non compare il nominativo della ricorrente, così privandola di ogni aspettativa ad ottenere l'adito ruolo di funzionaria del processo.

Ha, evidentemente, errato la Commissione di gara, in sede di valutazione dei titoli e di confezionamento della graduatoria di merito nella parte in cui non ha inserito la ricorrente nell'ambito dei vincitori del concorso.

Ancora, la rilevanza dei criteri propri del Bando, per quanto concerne la *valutazione dei titoli* previsti all'art. 6, e il risultato degli *scritti* sono stati palesemente trascurati

dalla Commissione che, a norma dell'art. 8 del medesimo Bando non ha bene esercitato il potere valutativo meramente tecnico-numerico che la legge di gara gli conferisce.

La mancata attribuzione dei punteggi aggiuntivi ha reso l'attività decisoria della commissione in contrasto all'art. 8 del medesimo Bando che impone la determinazione del punteggio complessivo all'esito delle prove scritte, onerando il medesimo art. 8 la *commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici di concorsodi redigere la relativa graduatoria definitiva di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito nella votazione dei titoli riportato nella prova scritta...*”.

g. Alla base della lesione perpetuata all'*interesse pretensivo* della ricorrente, vi è un'ingiustificata quanto illogica valutazione – se così la vorremmo definire – della commissione esaminatrice, che ha omesso di inserire in graduatoria di merito la ricorrente, non conferendole il *giusto e legale punteggio complessivo* di **28,125** che la collocherebbe alla 80^{esima} posizione.

Pertanto, l'omessa valutazione (escludente per il titolo aggiuntivo), manifestatamente incongrua, ha certamente leso la candidata, non avendole permesso di ottenere una migliore collocazione nella graduatoria di merito degli idonei-vincitori e, ciò, sotto diverse angolazioni: in primo luogo, la migliore collocazione poteva essere strumento utile per accedere alla prima “tornata” di scelta degli uffici giudiziari. In secondo luogo, avrebbe consentito di ottenere una pronta ed efficace possibilità di subentrare ai vincitori rinunciatari secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 4, del bando.

In altre parole, la corretta attribuzione del punteggio poteva consentire alla ricorrente di ottenere la collocazione al lavoro nei luoghi prossimi di vita e

residenza, dove la stessa è, altresì, titolare di nucleo familiare in cui è ricompresa

una bambina di 14 mesi che richiede la presenza costante della madre.

h. quanto finora considerato lascia aperti due ulteriori profili lesivi per la ricorrente, attinenti alla mancata attribuzione di altri punteggi aggiuntivi e alla mancata, quanto ingiustificata, attribuzione dell'adito ruolo perché titolare di *ragioni di riserva* e di *preferenza*.

In ordine al primo profilo non sono stati attribuiti alla ricorrente ulteriori 2,00 punti per aver conseguito il “superiore” titolo di laurea magistrale il quale, a norma dell'art. 6 comma 3 lettera b *sub. i.*, impone di tener conto del completamento di laurea realizzato e, dichiarato, al momento della domanda.

Pertanto, la ricorrente si duole della mancata attribuzione del punteggio complessivo di **30,125** idoneo a collocarla in 69^{esima} posizione (a pari merito con altro candidato), rilevante per la graduatoria di merito e per la scelta della sede.

In secondo luogo, tanto dalla prima graduatoria dei vincitori che dallo scorrimento effettuato in data 27 giugno 2024, non si evince la presenza dell'Avv.to Nania che gode della posizione di riservataria, *ex art. 1* della Legge di concorso per avere effettuato e concluso, in epoca antecedente alla pubblicazione del Bando il servizio **civile** ed è titolare di un diritto di **preferenza**, *ex 5* del DPR 487/1994, per avere una figlia minore.

i. per completezza si deve sottolineare che, a mente dell'art. 8, la mancata collocazione della ricorrente nella graduatoria dei vincitori, che potremmo definire in “primo turno”, determina un grave detrimento alla stessa che, per essere comunque idonea dovrà scegliere tra le sedi nazionali, così allontanandosi dai propri luoghi di vita e dalla propria figlia, presso i quali attende tutte le esigenze familiari e di vita quotidiana.

Infatti, il Bando prevede la possibilità di partecipare per un solo distretto di Corte d'appello, salva la facoltà per l'amministrazione di attingere anche alle graduatorie di altri distretti in caso di incapacienza: art. 8 bando di concorso, da integrarsi con l'art. 14, comma 11, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall'art. 33, comma 2, lett. b), d.l. 1° marzo 2022, n. 17, conv. dalla l. 27 aprile 2022, n. 34.

1. Infine, l'iter, ad oggi, registra l'Avviso di pubblicazione del 19 giugno 2024 quale Provvedimento di assunzione con elenchi dei vincitori e indirizzi di convocazione per la scelta della sede (All.3.), presente, sul sito del Ministero della Giustizia con avviso del 19 giugno 2024 e il successivo scorrimento del 27 giugno 2024, entrambi oggetto di impugnazione in questa sede.

Quanto sopra ricostruito rende i termini dei vizi di illegittimità che inficiano gli impugnati atti, avverso i quali vengono di seguito sviluppati i seguenti:

MOTIVI SPECIFICI SU CUI SI FONDA IL RICORSO (ART. 40, LETTERA D DEL CPA)

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1 COMMA 2, 6, 7 E 8 DEL BANDO DI CONCORSO – ART. 97 DELLA CARTA COSTITUZIONALE: IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA – VIOLAZIONE DELL' ART. 3 DELLA LEGGE N° 241/'90 – VIOLAZIONE ART 41 CARTA DI NIZZA - ECCESSO DI POTERE: DIFETTO DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI - SVIAMENTO DI POTERE - – MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA – SPROPORZIONALITÀ.

Quanto reso in sede di esposizione delle circostanze di fatto evidenzia quanto pretende, legittimamente, l'Avv.to Nania che non è stata correttamente collocata nella graduatoria dei vincitori avendo conseguito, alla prova scritta, il punteggio utile di 22,125 che, per effetto del titolo di laurea, della sua tempistica di

conseguimento e dell'abilitazione alla professione forense, dati facilmente

ricavabili dalla lettura domanda di partecipazione, deve e doveva essere elevato al

punteggio complessivo di **28,125**.

Il punteggio complessivo rappresenta un dato, oltremodo, certo che non consente,

per la particolare indicazione degli *step* concorsuali, alla Commissione di Concorso

di effettuare alcuna valutazione, anche tecnica sul materiale da esaminare.

La prova scritta determina un assetto valutativo automatico, molto vicino ad una

decisione “vincolata”, tanto per come vengono effettuate le prove, avvalendosi di

mezzi informatici con un questionario a risposta multipla che viene analizzato da

uno strumento tecnologico, senza che possa dirsi possibile l'intervento umano,

quanto per come viene effettuata la *rendicontazione* finale delle risposte esatte, di

quelle errate ed omesse (che nel caso che ci occupa mancano del tutto).

Si tratta di un modulo prestabilito che non lascia alla PA alcun potere valutativo

dovendosi basare sugli oggettivi risultati conseguiti, elaborati da una macchina.

Il superamento della soglia fissata dall'art. 7 doveva imporre alla Commissione di

concorso l'obbligo di attribuire alla ricorrente l'ulteriore e *giusto* punteggio additivo,

dichiarato correttamente in domanda, *ex* art. 6 comma 3 (lettere *a* e *c*), nel rispetto

degli obblighi posti dall'art. 8 della medesima *lex specialis*, di 6,00 punti che avrebbe

conferito il punteggio complessivo di 28,125, tale da collocare l'Avv.to Nania in

80^{esima} posizione nella graduatoria finale degli **idonei-vincitori**, con diritto ad

essere assunta e scegliere, con priorità rispetto ai candidati successivamente

collocati, la migliore sede lavorativa.

L'automatismo nella valutazione riceve conferma dallo stesso art. 6 comma 2 del

Bando, laddove è previsto che la *valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati*

dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di

*cui il candidato richiede la valutazione **devono essere posseduti alla data di scadenza***

del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando.

La vincolatività delle clausole presenti nel bando di gara viene rammentata più

volte dalla giurisprudenza amministrativa che ha chiarito come il ... *bando di concorso*

è da considerare lex specialis del concorso in forza dei principi dell'affidamento e di tutela della

parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbe pregiudicata ove si consentisse la modifica delle

regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, nonché del più generale principio

***dell'autovincolo**, che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'amministrazione*

si è originariamente auto-vincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della

procedura selettiva (Consiglio di Stato, sez. III, 09/02/2022, n. 908) (Tar, Napoli, Sez. V,

21/02/24, n. 335).

Orbene, come evidenziato nella domanda, l'Avv.to Nania, al momento della

presentazione telematica della stessa, era regolarmente in possesso della laurea *a*

ciclo unico dichiarata, posseduta da oltre 6 anni e mezzo (dunque, prima degli anni

7 richiesti per beneficiare del “raddoppio” dall’art. 6 comma 3), con votazione

finale di 102/110.

Inoltre, la stessa ha conseguito l’abilitazione alla professione forense che, per

applicazione dell’art. 6 comma 3 lettera *c*, avrebbe conferito alla ricorrente

l’ulteriore e dovuto punteggio di 2,00.

La corretta indicazione dei titoli nel *format* partecipativo fa emergere la mancata

valutazione dei presupposti ed evidenzia la violazione del Bando di concorso, il

palese difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti in cui è, palesemente, incorsa

la Commissione di concorso.

Lo stesso Tar Lazio, Sez. I *bis*, 03/04/2023, n. 5604 ha evidenziato che **solo**

l’omissione dell’indicazione di tale titolo, pertanto, non può qualificarsi come mero errore

materiale, emendabile con il soccorso istruttorio, perché riconoscere alla ricorrente la possibilità di allegare tale titolo, a concorso praticamente concluso, si sostanzierebbe in una integrazione postuma della domanda di partecipazione (nello stesso senso Tar Lazio Roma, sez. III, 20 aprile 2023, n. 6806).

In una vicenda molto simile, lo stesso Tra Lazio ha evidenziato che... Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, risulta essere illegittima l'esclusione, dalla valutazione dei titoli aggiuntivi, operata dalla commissione di concorso in applicazione dell'art. 6 del bando di concorso, del titolo di laurea superiore posseduto, nel caso di specie, dal ricorrente, ovvero la laurea magistrale, rispetto al titolo minimo di accesso richiesto dal bando ai fini della partecipazione, ovvero la laurea triennale" (TAR Lazio sez. III Ter n.12613/2021).

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 10, 11, 97 E 117 DELLA COSTITUZIONE: DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 DELLA L. 241/90; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL 3 COMMA 6 DEL D.M.270/2004; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECR. INTERM. 09.07.2009; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA, FAVOR PARTECIPATIONIS, INGIUSTIZIA MANIFESTA; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO, DI LEALE COLLABORAZIONE E BUONA FEDE"

Il decalogo dei motivi di ricorso non si può, purtroppo, arrestare alle sole illegittimità indicate nel primo motivo di diritto.

La ricorrente non può che dolersi della mancata attribuzione di “**ulteriori**” 2 punti,

per il possesso della laurea **magistrale a ciclo unico**, quale titolo equipollente a

quelli indicati nell'art. 6, comma 3 lett. b sub *i*, del bando di concorso.

Il predetto Bando, nel segnalato articolo prevede, alla lettera *b* sub. 1, che i soggetti

laureati, in possesso del titolo “completo” o, meglio “superiore” della laurea

magistrale - Il titolo di studio che sia il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo

di studio dichiarato per la partecipazione al concorso non è valutabile ai fini dell'attribuzione di

punteggio - debbano beneficiare di un ulteriore favor di 2,00 punti per la graduatoria

finale.

La norma rappresenta il frutto della volontà di conferire a coloro che hanno

conseguito cicli di studio maggiormente avanzati il giusto *benefit* relativo al maggior

impegno accademico profuso in giovane età.

In tal senso anche l'art. 3 comma 6 del D.M. 270/2004 che si riferisce alla laurea

magistrale chiarendo che la stessa persegue ...*l'obiettivo di fornire allo studente una*

*formazione di livello **avanzato** per l'esercizio di una attività di elevata qualificazione in ambiti*

specifici.

Nella direzione fino ad ora assunta, si muove la giurisprudenza di questo adito Tar

che, da ultimo, ha ben espresso il principio di diritto per cui ...*nessun dubbio può*

*sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/ la laurea **magistrale***

(articolato su un percorso di studi quadriennale/ quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo

*di **studio superiore** rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato*

dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si

*genererebbe **un'illogica e irragionevole disparità di trattamento** tra candidati che*

hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione

di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli

esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate” (T.a.r. Lazio - Roma, sez. III-ter, n.

12613/2021; T.a.r. Lazio - Roma, sez. IV, n. 1739/2022) e che l’eventuale mancato

inserimento del suddetto titolo nella parte della domanda di partecipazione dedicata agli “ulteriori

titoli ... che siano il proseguimento della laurea triennale” non sembra configurare un errore

commesso dalla parte ricorrente nella indicazione dei titoli (come argomentato dalla difesa

erariale).

Ancora, conferma il cattivo uso del potere ad opera della PA, il Tar Lazio, sez. IV,

28/03/2022, che ha evidenziato la strada ermeneutica assunta dallo speciale

giudice amministrativo, considerando che ... Osservato che secondo **l’orientamento**

di questo Tribunale Amministrativo Regionale fatto proprio dal Collegio: “Nessun

dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/ la **laurea**

magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico)

costituisca un **titolo di studio superiore** rispetto a quello utile alla semplice ammissione al

concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale

titolo aggiuntivo, si genererebbe **un’illogica e irragionevole disparità di trattamento**

tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono

a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti

seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.” (Tar Lazio, Sezione III

ter, n. 12613/2021);

Da ultimo, la pronuncia n. 969 del 19 gennaio 2023 adottata dal medesimo Tar

Lazio che ha accolto il ricorso relativo al “**sottodimensionamento**” del punteggio

attribuito rispetto a quello effettivamente da riconoscere a ricorrenti che sono

posti nella stessa posizione dell’Avv.to Nania.

Orbene, la PA ha disatteso quanto previsto dall’art. 6 del Bando che impone alla

Commissione di concorso di dover valutare.... *i titoli inseriti negli appositi spazi della*

domanda di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. Rappresenta un dato, oltremodo, certo che la ricorrente ha effettuato con chiarezza e precisione la dichiarazione di possesso di tutti i titoli che comprovano la sua posizione di merito nel rispetto della logica del concorso che rappresenta, in ogni caso, una selezione per prova scritta e per titoli.

Quindi, in sintonia con il favorevole orientamento del GA, si potrà convenire che il punteggio conseguito di 28,125 dovrà essere incrementato di altri 2,00 punti, tali da far collocare la ricorrente in 69^{esima} posizione.

Posizione, senz'altro, rilevante per la graduatoria di merito e per la scelta della sede.

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DPR 487/94 E DELLA LEGGE 74/23, DEGLI ARTICOLI 1, 6 E 8 DEL BANDO DI CONCORSO – ART. 97 DELLA CARTA COSTITUZIONALE: IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA – VIOLAZIONE DELL' ART. 3 DELLA LEGGE N° 241/'90

Nella definizione dei motivi di ricorso, secondo le coordinate dell'Ad. Pl. 5/15, la ricorrente si duole della violazione dell'art. 1 comma 4 del Bando di concorso per non aver la Commissione di concorso inserito la medesima ricorrente nella graduatoria di merito dei vincitori sulla base del dichiarato **titolo di riserva** in possesso. Inoltre, in nessun modo l'Amministrazione ha motivato sulla mancata applicazione della riserva che, sulla base del punteggio di merito conseguito, doveva veder inserita la ricorrente nella relativa graduatoria.

Ebbene, l'art. 1 rinvia a quanto previsto dalla Legge 21 giugno 2023 n. 74, di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, che prevede una riserva di posti pari al 15%, nei concorsi pubblici e per le assunzioni di personale non dirigenziale, in favore degli operatori volontari che abbiano concluso il servizio

civile universale senza demerito: *Ai sensi dell'articolo 18, comma 4, decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al quindici per cento dei posti, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5...*(art. 1 comma 4 Bando di Concorso).

Si tratta, con tutta evidenza, del riconoscimento al valore e all'esperienza di chi ha prestato servizio come volontario dedicandosi, per un lungo periodo della propria vita, alla cura del bene pubblico e sviluppando sempre di più senso civico e spirito di appartenenza alle nostre comunità.

L'Avv.to Nania tra il 2021 e il 2022 ha effettuato il relativo servizio presso il Comune di Taurianova (RC) operando nel sensibile e necessario settore ambientale che, tra gli altri, rappresenta una delle materie che gode di rilevante attualità per le implicazioni costituzionali, antropiche ed ecologiche.

Servizio prontamente e correttamente dichiarato nella domanda di partecipazione alla pagina 5.

Invero, la stessa ricorrente non ha effettuato il mero ed irrilevante *flag* nella parte relativa ai titoli di riserva ma, nella stessa domanda ha inserito, diligentemente, il relativo titolo, così *denunciandone* correttamente e con completezza la titolarità e, conseguenzialmente, il diritto ad essere assunta laddove superata, come il caso in esame, la prova scritta.

La comunicazione inviata il 9 giugno 2024 sulla comunicazione del mancato *flag* aveva l'unica *ratio* di specificare alla PA la titolarità di quanto espresso nella domanda (relativamente al servizio civile) e fornire il cartaceo comprovante l'esattezza di quanto dichiarato, pur non avendo, la stessa ricorrente il relativo

obbligo sulla base del DPR 445/00, che in materia di autocertificazione rende sufficiente la dichiarazione in domanda.

Richiesta di invio che aveva quale unica ragione quella di confermare quanto dichiarato in domanda per la formazione della graduatoria di merito. Si può notare che la data di invio della comunicazione corrisponde al momento succedaneo alla redazione della prova scritta e alla comunicazione del suo esito favorevole e precedente alla formazione della graduatoria dei vincitori, a cui andava *riservata* la corretta posizione alla ricorrente.

Evidentemente corretto il comportamento dell'Avv.to Nania che ha atteso l'esito della prova scritta a lei favorevole per non ingolfare la macchina concorsuale con comunicazione rilevanti ai soli fini della redazione della graduatoria di merito.

Invece, la Commissione di concorso ha travisato del tutto quanto sostenuto dall'Avv.to Nania, ritenendo l'atteggiamento collaborativo a supporto di quanto “presente” nella domanda come una illegittima *integrazione* della stessa. Ebbene, la domanda era e rimane tale, al lordo di tutto quanto in essa presente e la comunicazione aveva quale unico scopo quello di evidenziare la titolarità della qualifica di **riservataria**.

Siffatte considerazioni sono chiare ed evidenziano come la ricorrente sia titolare dell'interesse qualificato a vedersi *riservato* un posto nella graduatoria di merito, anche tenendo conto del punteggio valutativo, titoli e prova scritta, conseguito.

In tal senso, anche, la *lex specialis* che all'art. 1 comma 5 evidenzia come le riserve non essendo necessarie per la partecipazione debbono essere valutate ai fini della formazione della graduatoria di merito: *Le riserve di legge e i titoli di preferenza, in applicazione della normativa vigente, sono valutati **esclusivamente** ai fini della*

formazione delle graduatorie finale di merito di cui al successivo articolo 8 del presente bando di concorso.

In questo senso Tar Lazio, sez. II, n. 7699 del 10 giugno 2022: *Il ricorso è fondato, ritenendo il Collegio che il **titolo di riserva** per il personale dipendente dell'amministrazione banditrice del concorso previsto per i concorsi pubblici all'art. 24 del d.lgs. n. 150/2009 e richiamato all'art. 1 del bando debba **ritenersi valutabile sebbene non dichiarato in sede di domanda di partecipazione, se fin da allora posseduto nonché esibito, all'esito del superamento della relativa prova selettiva e prima della pubblicazione della graduatoria, nei termini a tal fine indicati dall'amministrazione.***

*I titoli di riserva al pari di quelli di preferenza non sono, infatti, resi oggetto di esame da parte della Commissione giudicatrice bensì vengono in considerazione solo successivamente allo svolgimento delle prove selettive, al momento della redazione della graduatoria di merito - come confermato dal prevedere l'art. 16 del d.P.R. n. 487/1994 che la relativa documentazione venga inviata successivamente allo svolgimento delle prove - non potendo, perciò, essere assimilati ai titoli di merito, che ai sensi del precedente art. 8 dello stesso d.P.R. n. 487/1994 sono, invece, valutati “dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati”, con conseguente necessità che solo quest'ultimi vengano indicati già in sede di **domanda** (in tal senso, da ultimo, T.A.R. Campania, Napoli, Sezione IV, n. 3467/2020 nonché T.A.R. Sicilia, Palermo, Sezione II, n. 1985/2007).*

Ne discende come - trattandosi di titoli rilevanti ai soli fini della formazione della graduatoria di merito - il concorrente, dopo aver superato con esito positivo la prova selettiva e prima che sia approvata la graduatoria finale, abbia (ancora) la possibilità di far valere i titoli di riserva

(comunque posseduti all'atto della domanda di partecipazione) anche se non dichiarati ovvero erroneamente dichiarati nella domanda di partecipazione, se trasmessi entro il relativo termine stabilito dall'amministrazione.

La circostanza che tali titoli non possano essere valutati prima rende, infatti, evidente come la loro considerazione non sia, comunque, suscettibile di arrecare alcuna violazione della par condicio tra i candidati, con conseguente inconferenza del richiamo - operato dall'amministrazione capitolina in atti - al principio di autoreponsabilità, invero affermato dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento al solo possesso dei requisiti di partecipazione (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 1148/2019).

Infine, dalla graduatoria non si evidenziano le ragioni della mancata e aspirata collocazione della ricorrente che non ha compreso le motivazioni sottese all'assenza del suo nominativo tra i vincitori. L'osservazione della prima graduatoria evidenzia che sono collocati candidati con punteggi di merito inferiori a quello della ricorrente.

4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DPR 487/94, DEL DPR 82/23 E DEGLI ARTICOLI 1, 8 E 9 DEL BANDO DI CONCORSO – ART. 97 DELLA CARTA COSTITUZIONALE: IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA – VIOLAZIONE DELL' ART. 3 DELLA LEGGE N° 241/'90

Nello stigmatizzare la condotta amministrativa della Commissione di concorso si deve, purtroppo, evidenziare che tutto quanto dedotto non individua le palesi illegittimità prodotte in pregiudizio dell'interesse pretensivo della ricorrente.

Gli articoli 1 e 5 del Bando di concorso prevedono in sintonia alla legislazione nazionale, ovvero all'art. 5 del DPR 487/94 per come integrato dal DPR 82/23, una serie di titoli che accordano una *corsia preferenziale* a tutti in candidati in possesso

dei medesimi e dichiarati sino al momento della formazione della graduatoria di merito.

Orbene, non sarebbe necessario “scomodare” alcuni precedenti giurisprudenziali che confermano la possibilità di *inserire* i titoli di preferenza in possesso del candidato al momento della presentazione della domanda e dichiarati successivamente alla conclusione delle prove, in un momento antecedente alla formazione della graduatoria finale. In tal senso Tar Marche, sez. II, n. 51 del 15 gennaio 2024 (*ex multis* Tar Lazio, sez. III quater, 9205 del 2011): *..Si premette il principio generale per cui, in tema di concorsi a pubblici impieghi, i titoli di preferenza indicati nell'art. 5 del DPR 9 maggio 1994 n. 487 sono valutabili, **sebbene non dichiarati ma comunque posseduti all'atto della domanda di partecipazione ed esibiti nei termini previsti dal bando**, in caso di superamento delle prove selettive; infatti, i titoli di preferenza non sono oggetto di esame della Commissione giudicatrice, ma intervengono nella redazione della graduatoria, esclusivamente nell'ipotesi in cui più candidati conseguano il medesimo punteggio di merito, con loro **applicazione automatica** nel rispetto dell'ordine previsto dall'art. 5, DPR n. 487/1994, che ha carattere tassativo (tra le tante **Tar Campania Napoli 3 agosto 2020 , n. 3467**). Allo stesso tempo, la giurisprudenza ha chiarito come la previsione del bando di concorso che imponga l'onere di indicazione dei titoli di preferenza nella domanda di partecipazione, pena la perdita del beneficio, non sia in contrasto con il principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, il quale deve concordarsi con quelli di efficienza, celerità ed economicità, sicché all'imposizione di un onere tanto lieve qual è quello d'indicare nella domanda un titolo di preferenza, riserva o precedenza corrisponde l'esonero dell'Amministrazione da indagini, in ogni caso incidenti sulla celerità del procedimento e recanti possibilità di errori (Cons Stato, I Parere 13 maggio 2014 , n. 3975).*

1.2 Tali condivisibili orientamenti vanno però coordinati con le caratteristiche proprie dei titoli di preferenza che, come già detto, hanno un ruolo particolare: superare le situazioni di parità. In particolare si è osservato come il fatto che tali titoli non possano essere valutati prima della formazione della graduatoria renda evidente come la loro considerazione non sia, comunque, suscettibile di arrecare alcuna violazione della par condicio tra i candidati (**Tar Lazio Roma 10 giugno 2022 n. 7699**)

È un dato evidente che è stata omessa qualsivoglia valutazione sui titoli di preferenza in possesso dell'Avv.to Nania.

La stessa ha indicato già nella domanda il possesso di diversi titoli di preferenza, tra i quali la condizione di madre di prole non autosufficiente. Difatti l'Avv.to Nania ha una bimba di 14 mesi che la pone nella corretta posizione preferenziale e qualificata rispetto a tutti coloro che, a parità di punteggio di merito, sono stati collocati in graduatoria. Laddove, poi, il candidato vincitore a pari merito abbia titoli preferenziali “maggiori” della ricorrente, la stessa deve essere collocata nella posizione immediatamente successiva.

Quindi, laddove l'Intestato Tar decida di non voler attribuire i due punti aggiunti per il conseguimento della laurea magistrale, la ricorrente avendo conseguito il punteggio di 28,125 dovrebbe essere, in ogni caso, collocata in 80^{esima} posizione o, al massimo all'81^{esima} per effetto dei titoli di preferenza e della riserva.

Nel caso in cui l'adito Tar Lazio, nel solco di quanto affermato da precedenti *dicta prudentziali*, voglia riconoscere i due punti aggiuntivi, la ricorrente (con il punteggio di 30,125) dovrebbe essere collocata in 69^{esima} posizione o, al massimo, in quella immediatamente successiva, nell'ipotesi in cui il candidato vincitore vanti titoli di preferenza e/o di riserva prevalenti rispetto all'Avv.to Nania.

Risulta evidentemente corretto il comportamento della ricorrente che fin dalla presentazione della domanda ha dichiarato i tre titoli preferenziali in possesso, tra cui quello di madre con prole minore, che la devono vedere inserita nella graduatoria di merito sin dalla sua prima approvazione.

5) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DPR 487/94, DEGLI ARTICOLI 1 COMMA 2, 6, 7 E 8 DEL BANDO DI CONCORSO – ART. 97 DELLA CARTA COSTITUZIONALE: IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA – VIOLAZIONE DELL' ART. 3 DELLA LEGGE N° 241/'90

In tale contesto si deve, infine, sostenere la violazione di legge perpetuata dalla commissione di concorso che non ha motivato, in nessun modo, sia la mancata collocazione nella graduatoria dei vincitori che la mancata attribuzione dei punteggi aggiuntivi, ne la mancata valutazione del titolo di preferenza e di riserva in capo alla ricorrente.

L'art. 3, infatti, della Legge sul procedimento amministrativo, per come interpretata dalla giurisprudenza speciale (Tar Veneto n. 137/02, Tar Emilia-Romagna n. 622/2000, Tar Lombardia sez. Brescia n. 990/96, Tar Puglia sez. Lecce nn. 207/97, 616/96, 119/96, Tar Liguria n. 1168/01) si applica generalmente a tutta l'attività amministrativa e, non solo, a quella provvedimentoale.

La citata norma prevede, infatti, che ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo **svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale**, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2 dell'art. 3, così chiarendo che la sfera di applicazione dell'obbligo motivazionale non può essere ridotta all'attività provvedimentoale della PA, con esclusione di quella valutativa.

Non si tratta, in questa vicenda, dell'annosa questione relativa alla motivazione,

anche sintetica, del punteggio attribuito, quanto della omessa motivazione relativa

alla:

a. mancata collocazione dell'Avv.to Nania nella graduatoria di merito per non

averle attribuito il punteggio aggiuntivo di 6,00 idonea a conferirle la posizione

concorsuale n. 80;

b. mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo di 2,00 che avrebbe attribuito

alla ricorrente la posizione concorsuale n. 69;

c. non aver tenuto in considerazione il titolo di **riserva** che l'avrebbe collocata

sicuramente nella graduatoria dei vincitori;

d. non aver tenuto in considerazione i **titoli di preferenza** che l'avrebbero

collocata sicuramente nella graduatoria dei vincitori;

Quindi, la stessa valutazione del candidato e la predisposizione della graduatoria

finale, con i relativi punteggi e tutte le attività omissive impongono alla Pa di

motivare, perché attività correlate e idonee a caratterizzarsi per avere natura

provvedimentale.

Le relative omissioni, in ordine a tutte le considerazioni esposte, sono state già

contrastate dalla stessa giurisprudenza dell'intestato Tar che, da ultimo, con

decreto presidenziale - sez. IV ter n. 2804 del 26 giugno 2024, si è già confrontata

con questa situazione, esprimendo la giusta ermeneutica **gius-pubblicistica**

riconoscendo *l'ammissione con riserva della ricorrente in **sovrannumero**, con la posizione*

che le spetterebbe secondo la sua prospettiva, nella graduatoria relativa al distretto territoriale

della Corte d'Appello di Bari, con le conseguenti urgenti determinazioni, in attesa di una più

completa valutazione del fumus in sede collegiale, in modo da garantire l'anelata tutela richiesta

con l'istanza medesima, senza pregiudicare la posizione di soggetti controinteressati...

Inoltre, dalla graduatoria non emergono i criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato ai candidati ritenuti idonei e vincitori, da cui si può ritenere illegittima la valutazione di tutti titoli per come effettuata, anche in sola forma numerica (Consiglio di Stato sez. III, 29/04/2019, n.2775; Tar Roma, (Lazio) sez. II, 19/11/2018, n.11164).

Il principio di economicità dell'azione amministrativa può, infatti, prevalere soltanto nel caso in cui vi siano indicazioni normative alla base della successiva valutazione della commissione di concorso ovvero nelle ipotesi in cui la stessa abbia preventivamente fissato e pubblicizzato i relativi criteri di successiva determinazione. Tali indicazioni sono assenti in questa sede e non vengono neanche richiamati nella graduatoria finale.

L'**omissione** perpetuata dalla Commissione ha come risultato quello di privare la candidata della possibilità di conoscere le motivazioni alla base della ridotta attribuzione del punteggio finale.

In tal senso si muove la stessa giurisprudenza del Tar Lazio (sez. III *quater*, 02/08/2022, n. 10878) che ha chiarito gli effetti della omessa valutazione dei titoli che impongono il “**riesame**” del punteggio legittimamente realizzato dalla candidata, ai fini dell'utile collocazione in graduatoria: *Ora, riconosciuto che spetta alla commissione provvedere alla valutazione dei titoli in possesso dei candidati secondo le indicazioni espresse nei criteri di massima e nella previsione del bando, nondimeno costituisce un onere della p.a. quello di motivare e di rappresentare le ragioni per cui alcuni titoli non sono stati riconosciuti validi ai fini del concorso, non potendo tale dato essere ricavato in via induttiva dallo stesso candidato.*

Con riserva di proporre motivi aggiunti e di formulare ulteriori istanze istruttorie,
tanto premesso si propone

ISTANZA DI SOSPENSIVA

Il *fumus* si affida al sostegno delle argomentazioni motivazionali che precedono, mentre il pregiudizio grave ed irreparabile consegue al diniego dell'interesse diretto ad ottenere il giusto posizionamento nella graduatoria dei vincitori (perché già idonea) per godere di maggiori *chances* sulla scelta della sede di lavoro e preservare il proprio ruolo di madre di una figlia in tenerissima età.

Pertanto, la collocazione nella graduatoria degli idonei grava la ricorrente del pregiudizio dello *scorrimento* in graduatoria, essendo lesa dagli interventi normativi che hanno esteso, per il tramite dell'art. 8 del Bando di concorso, a tutto il territorio nazionale, e non solo alle sedi prossime, scorrimenti tra gli idonei (ove rientra la ricorrente).

Evidente il danno economico per la ricorrente a causa del fatto di non essere immessa nella posizione corretta in graduatoria e, dunque, penalizzata dalla scelta dei vincitori e dallo scorrimento degli idonei non vincitori, subentranti ai rinunciataria.

ISTANZA EX ART 41 CPA

Qualora il Collegio non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite che tengono della diversa collocazione dei vincitori, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 CPA, in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati.

Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per il ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza, la notificazione per pubblici

proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente
consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

ISTANZA DI RIDUZIONE DEI TERMINI

Viste le ragioni di urgenza, ex artt. 53 e 55 CPA, sottesa ad eventuali scorrimenti
per ulteriori sedi vacanti, si chiede la fissazione dell'udienza previa abbreviazione
dei termini.

Alla stregua delle ragioni che precedono, pertanto

SI CONCLUDE

-in via preliminare: ove ritenuto strettamente necessario, disporre ex art. 41
c.p.a., l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per
pubblici proclami;

-nel merito: per l'accoglimento della richiesta misura cautelare, del ricorso, con
l'annullamento dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto, ordinare
all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio per l'omessa
collocazione in graduatoria e valutazione dei titoli, assegnando a parte ricorrente il
punteggio definitivo di 30,125 frutto di quello di 22,125 realizzato alla prova
scritta, aggiungendo i punteggi di 6,0 e 2 per effetto dei titoli presentati.

Pertanto, si chiede la conseguente rettifica in aumento del punteggio complessivo
dalla stessa riportato nella graduatoria finale del concorso (pari a 30,125) e la
relativa inclusione nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria finale
del concorso, anche in sovrannumero.

Si chiede, altresì, la conseguente rettifica della posizione riportata nella graduatoria
finale (pari a 30,125) e la relativa inclusione nella posizione legittimamente
spettante nella graduatoria finale del concorso, per essere la stessa ricorrente in

possesso di titoli di preferenza e titolo di riserva.

-nel merito e in subordine: condannare le Amministrazioni intime al risarcimento dei danni patiti e *patendi* comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi alla sua illegittima collocazione nella graduatoria di merito del concorso *de quo*.

Laddove ritenuto necessario, disporre una consulenza tecnica per la valutazione dei titoli.

Si dichiara ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che la controversia verte in materia di pubblico impiego e che il contributo unificato è di euro 325,00 poiché ridotto *ex lege* della metà.

Lettere, 19 luglio 2024

Avv.to Giuseppe Rosanova

